

Codice A1103A

D.D. 11 dicembre 2024, n. 1590

Approvazione del disciplinare per la gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale e delle attività gestionali correlate all'accertamento e alla riscossione coattiva dei tributi regionali anni 2025-26.



ATTO DD 1590/A1103A/2024

DEL 11/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Approvazione del disciplinare per la gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale e delle attività gestionali correlate all'accertamento e alla riscossione coattiva dei tributi regionali anni 2025-26.

Richiamati i seguenti provvedimenti,

- la deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2021, n. 33-4350 di "Approvazione dello schema di convenzione quadro tra Regione Piemonte e Soris S.p.A. per l'affidamento del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale e delle attività gestionali correlate all'accertamento e alla riscossione coattiva dei tributi regionali";
- la convenzione tra Regione Piemonte e SORIS S.p.A., sottoscritta dai legali rappresentanti delle parti in data 16 marzo 2022, e in particolare l'articolo 13 che prevede la predisposizione e approvazione di un disciplinare di servizio nel quale si stabiliscono i livelli minimi di servizio che l'affidataria deve garantire alla Regione per lo svolgimento delle singole attività affidate.

Preso atto che,

- in attuazione dell'articolo 13 della Convenzione succitata Soris S.p.A ha chiesto che venga rivisto il disciplinare approvato con la determinazione dirigenziale n.293 del 20 maggio 2022, per meglio dettagliare le attività che è chiamata a svolgere, alla luce dell'esperienza maturata negli anni precedenti;
- è stato svolto dagli uffici regionali competenti un lavoro di revisione del disciplinare, in collaborazione con Soris S.p.A. che ha portato alla definizione di un nuovo testo condiviso meglio rispondente alle esigenze delle parti ed in particolare delle linee di azione che si è data l'Amministrazione in un'ottica di gestione attiva dei recupero delle entrate correnti da autofinanziamento.

Rilevato che,

- con la determinazione dirigenziale del direttore della direzione risorse finanziarie e patrimonio, n.1296 del 30 ottobre 2024 è stata approvata l'offerta economica presentata da Soris S.p.A per l'anno 2025, relativa al costo del servizio dal 1 gennaio 2025. Costo che tiene conto degli oneri di riscossione, degli altri compensi e dei rimborsi delle spese spettanti alla stessa (come previsto dall'art.11 della convenzione quadro succitata). Le tariffe approvate relative alle gestione del vigente disciplinare sono state formulate in base alle direttive regionali di sostanziale invarianza dei costi a carico delle regione e di mantenimento dei ricavi di Soris SPA. Il tutto contemperando le nuove attività marginali che si stanno definendo sul nuovo disciplinare, oggetto di successivo inserimento tariffario a seguito dell'approvazione del presente disciplinare e all'aggiornamento dei maggiori ricavi di Soris SpA derivanti dall'adeguamento dei costi di notifica previsti dal Decreto Ministeriale 14 aprile 2023.

Preso pertanto atto che,

- il nuovo disciplinare entrerà in vigore il 1 gennaio 2025, in coerenza con l'approvazione dei nuovi costi del servizio approvati con la determinazione dirigenziale n.1296 del 30 ottobre 2024 e con il relativo e successivo inserimento delle previsioni tariffarie sulle nuove attività marginali previste nel disciplinare (art. 32 c. 2);
- A seguito quindi dell'entrata in vigore del disciplinare si provvederà anche ad aggiornare il tariffario approvato con determinazione dirigenziale n.1296 del 30 ottobre 2024. ai sensi dell'art. 11 della Convenzione in relazione agli obiettivi prefissati al precedente art. 31 commi uno e due. In particolare, per la definizione del comma 3 del succitato articolo 31 o di altri punti che si rendessero necessari a seguito delle modifiche apportate.

Constatato che,

il direttore della direzione risorse finanziarie e patrimonio ha delegato il dirigente pro tempore del settore politiche fiscali e contenzioso amministrativo, con nota del 6 dicembre 2024, n. prot. 79849 depositata agli atti del presente provvedimento, a sottoscrivere il disciplinare di servizio con SORIS S.p.A.

Attestato che ai sensi della ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito dell'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024"

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;
- decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- dgr n. 1-3361 del 14 giugno 2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. del 17.10.2016 n. 1-4046";
- dgr n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R";
- dgr n.1 - 4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte";
- dgr n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione Linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati B, D della dgr n. 12-5546 del 29 agosto 2017";
- dpgr n. 11 del 21 dicembre 2023, approvazione del Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta Pag 2 di 4 Regionale).";
- dgr n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1- 3361.";
- dgr n. 4-4114 del 31 Gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024.";
- legge Regionale 26 marzo 2024 n.8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024);
- legge Regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- dgr n. 5-8361 del 27/03/2024 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";
- legge regionale 1 agosto 2024 n. 20 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024- 2026";
- dgr n. 46-117 del 02 agosto 2024 "Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026.";
- Legge Regionale n. 26 del 29/11/2024 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- Delibera di Giunta Regionale n. 39-470 del 02/12/2024 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Attuazione della Legge regionale 29 novembre 2024, n. 26 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026";

determina

per le motivazioni meglio espresse in premessa che fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:

1. di approvare il disciplinare per la gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale e delle attività gestionali correlate all'accertamento e alla riscossione coattiva dei tributi regionali anni 2025/2026, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di sottoscrivere con Soris S.p.A il nuovo disciplinare, come da giusta delega del 6 dicembre 2024, n. prot. 79849.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d, del capo II del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti

Allegato

DISCIPLINARE

Per la gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate patrimoniali e di diritto pubblico di competenza regionale e delle attività gestionali correlate all'accertamento e alla riscossione dei tributi regionali

(In attuazione dell'art. 13 della Convenzione approvata con DGR 33-4350 del 16/12/2021).

DISCIPLINARE.....	1
Premessa.....	2
Titolo I - Servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale.....	2
Capo I – Modalità operative.....	2
Art.1 - Oggetto dell'affidamento.....	2
Art.2 - Avvio del servizio.....	2
Capo II - Gestione delle operazioni di stampa, imbustamento e spedizione della corrispondenza massiva propedeutica alla riscossione coattiva.....	5
Art.3 - Attività e servizi attivabili da parte dell'Ente.....	5
Art.4 - Modalità operative.....	5
Capo III - Gestione dei servizi correlati alla notificazione e al trattamento degli atti derivanti dall'attività di accertamento.....	6
Art.5 - Attività e servizi.....	6
Art.6 - Modalità operative.....	6
Art.7 - Gestione degli esiti negativi.....	6
Art.8 - Notificazioni a mezzo messo o ufficiale giudiziari.....	6
Capo IV - Gestione dell'accertamento e delle attività correlate alla riscossione coattiva dei tributi regionali.....	7
Art.9 - Oggetto dell'affidamento.....	7
Art.10 - Attività e servizi.....	7
Art.11 - Modalità operative.....	7
Art.12 - Procedure concorsuali.....	7
Capo V - Gestione delle procedure coattive.....	8
Art.13 - Procedure cautelari ed esecutive.....	8
Art.14 - Riscossione coattiva di entrate non assimilabili alla tassa automobilistica.....	9
Art.15 - Modalità delle procedure concorsuali.....	9
Art.16 - Rateizzazioni e importi minimi.....	9
Titolo II - Riscossione della tassa automobilistica regionale.....	10
Capo I - Modalità di riscossione della tassa automobilistica regionale.....	10
Art.17 - Modalità operative.....	10
Capo II - Gestione di stralcio delle posizioni comprese nei carichi per la riscossione coattiva della tassa automobilistica già affidati a G.e.c. S.p.a. e dalla medesima restituiti.....	10
Art.18 - Attività e servizi residuali.....	10
Art.19 - Modalità di esecuzione.....	10
Art.20 - Strumenti operativi.....	11
Art.21 - Discarico per indebitato.....	11
Art.22 - Discarico della sanzione.....	11
Titolo III – Disposizioni generali e costo dei servizi.....	12
Capo I - Disposizioni generali.....	12
Art.23 - Sportello informativo e Contact Center.....	12
Art.24 - Estratto Conto.....	12
Art.25 - Rendicontazione annuale dello stato della riscossione.....	12
Art.26 - Analisi periodiche dei carichi affidati in riscossione.....	13
Art.27 - Inesigibilità.....	13
Art.28 - Modalità di trasmissione.....	14
Art. 29 - Riversamenti e rendicontazione.....	14
Art. 30 - Penali.....	15
Art.31 - Costo del servizio.....	15
Art.32 - Disposizioni transitorie e finali.....	16
Stipula fra le parti.....	17

Premessa

1. Il presente disciplinare, predisposto ai sensi dell'articolo 13 della convenzione tra Regione Piemonte e Soris S.p.A, di seguito anche "affidataria", per l'affidamento in regime di in house providing del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale e delle attività gestionali correlate all'accertamento e alla riscossione coattiva dei tributi regionali, approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2021, n. 33-4350, stabilisce i livelli di servizio che l'affidataria deve garantire alla Regione Piemonte per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 della medesima.
2. Il presente disciplinare ha validità dal 1° gennaio 2025, fino all'approvazione del successivo disciplinare e comunque non oltre alla scadenza della convenzione tra Regione Piemonte e Soris S.p.A., fissata alla data del 1 gennaio 2027.

Titolo I - Servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale

Capo I – Modalità operative

Art.1 - Oggetto dell'affidamento

1. Costituiscono oggetto dell'affidamento le attività di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico, delle entrate patrimoniali di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9, e, per quanto applicabili, degli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, attraverso le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni e integrazioni. Si applicano per l'attività di riscossione e per quanto compatibili le disposizioni contenute nel D.P.R 602/73.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano nell'attività di riscossione coattiva, oltre alle entrate tributarie ed extra tributarie di competenza diretta dell'Ente, anche altre entrate quali:
 - le somme derivanti da contributi/sovvenzioni concessi e revocati nei termini di legge dall'Ente;
 - le somme derivanti da risarcimento danni a seguito di sentenze definitive in ogni ordine e grado della Corte dei Conti;
 - le spese di giudizio derivanti da sentenze esecutive di ogni ordine e grado.

Art.2 - Avvio del servizio

1. Le strutture regionali, secondo le loro articolazioni in direzioni o in direzioni e settori, che necessitano di accedere alle procedure per la riscossione coattiva dei crediti da loro gestiti, ne fanno richiesta direttamente all'affidataria secondo le modalità indicate nel modulo previsto per l'avvio del servizio.
2. La richiesta di avvio del servizio deve necessariamente contenere:
 - a) la denominazione della struttura;
 - b) il nominativo e i recapiti del referente o dei referenti se questi sono più di uno;
 - c) il nominativo e i recapiti dei dipendenti autorizzati ad operare attraverso la piattaforma digitale;
 - d) la natura e la denominazione dei crediti gestiti;

- e) il luogo e l'indirizzo telematico cui inoltrare le comunicazioni;
 - f) il testo delle comunicazioni, obbligatorie per legge (in particolare per quanto riguarda mezzi e modalità di impugnazione e di contestazione) e facoltative, che la struttura deve o desidera far inserire nello schema di ingiunzione, tenuto conto dei limiti di spazio e di collocazione determinati dal modello in uso;
 - g) l'indicazione del responsabile del procedimento.
3. Le informazioni contenute nel modulo informativo, di cui al comma 2, così come ciascuno degli elementi che lo costituiscono, possono essere aggiornati a semplice comunicazione della struttura competente, da inoltrarsi secondo le modalità stabilite dall'affidataria.
 4. La competente struttura regionale, dopo aver compilato e trasmesso all'affidataria il modulo informativo, con richiesta del responsabile del procedimento della singola entrata, provvede a richiedere le credenziali di accesso agli applicativi dell'affidataria, al fine della compilazione e della elaborazione delle liste di carico contenenti le posizioni debitorie, le inoltra, mediante piattaforma digitale alla stessa.
 5. Con la firma delle liste di carico trasmesse, il competente ufficio della Regione attesta che il credito affidato in riscossione è “certo, liquido ed esigibile” e che le singole posizioni pertanto non possono più essere oggetto di opposizione.
 6. Tenuto conto delle specificità del credito, quando il medesimo abbia natura di generale incidenza su una platea estesa di debitori e si caratterizzi per la complessa gestione, le liste di carico sono trasmesse dall'Ente in forma di flusso informatico, con utilizzo di un tracciato condiviso, anche ripartito in più sezioni separate almeno per anno e tipologia di credito. I flussi sono caricati sul sistema informatico dell'affidataria e resi disponibili alla consultazione da parte della competente struttura regionale.
 7. L'affidataria riceve le liste e procede ai controlli formali sulla completezza e correttezza del carico. I carichi che non superano il controllo formale sono restituiti, con annotazione delle motivazioni di scarto, alla competente struttura regionale affinché provveda alle necessarie rettifiche.
 8. Di norma l'affidataria accorpa in un'unica ingiunzione tutte le partite dello stesso tributo o della stessa entrata iscritte a carico dello stesso soggetto, individuato per codice fiscale, nella stessa lista o in liste consegnate contestualmente.
 9. L'affidataria trasmette alla competente struttura regionale, per il visto e la conseguente validazione:
 - o il riepilogo delle partite, che deve contenere, per ciascuna di esse, il codice e il tributo o entrata non tributaria;
 - o l'importo degli articoli di cui si compone;
 - o l'importo totale generale e il totale delle partite.
 10. Sulla base delle liste di carico debitamente validate l'affidataria provvede preferibilmente ricorrendo alla forma di gestione telematica:
 - a) alla stampa degli atti propedeutici alla riscossione coattiva dell'ingiunzione di pagamento, su modello predisposto o comunque approvato dalla Regione, ed alla sua notificazione;

- b) alla gestione diretta degli esiti delle notificazioni mediante caricamento degli atti relativi sul proprio archivio digitale, al monitoraggio degli esiti e agli adempimenti relativi ai successivi tentativi di notificazione;
- c) all'adeguamento dei propri sistemi operativi e del proprio sito web al fine di ricevere le richieste di chiarimento, di accesso agli atti e di contestazione del debitore per quanto di competenza dell'affidataria e pertanto in ordine ai vizi propri dell'ingiunzione, ferma restando in generale, e salvo diverse disposizioni espressamente dettate dalla convenzione, dal presente disciplinare o di altri atti esecutivi di fonte regionale o convenzionale, la competenza della Regione in materia di contestazioni sul merito;
- d) al ricevimento del pubblico presso i propri sportelli, anche virtuali, secondo le disposizioni di cui alla convenzione art. 8 e art. 23 del presente disciplinare;
- e) all'acquisizione dei pagamenti;
- f) alla gestione e attuazione delle procedure cautelari, esecutive e concorsuali;
- g) alla gestione mediante piattaforma digitale delle procedure di sgravio e di discarico delle partite indebite secondo quanto previsto, in applicazione analogica, dall'articolo 26 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni;
- h) all'elaborazione in procedura delle modificazioni del carico e alla relativa rendicontazione.

11. L'inoltro all'affidataria delle liste di carico comporta l'inibizione alla riscossione, all'annullamento ed alla rateizzazione dell'accertamento o provvedimento di messa in mora; l'accertamento o provvedimento può tuttavia essere estinto prima della effettiva emissione e notificazione dell'ingiunzione mediante pagamento, senza addebito di ulteriori interessi di mora, sul sistema dell'affidataria. In caso di indebita iscrizione nelle liste la struttura regionale competente provvede in ogni caso mediante sgravio o discarico.
12. La gestione degli sgravi e dei discarichi, nonché degli altri provvedimenti modificativi del carico, avviene mediante l'utilizzo di idonea funzionalità sviluppata sui sistemi regionali, anche in funzione dell'integrazione con il sistema digitale di protocollo e archivio documentale, e con il sistema di gestione delle comunicazioni di ritorno ai contribuenti o debitori e alla stessa affidataria per i casi contemplati e disciplinati dall'articolo 1, comma 537 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni ed integrazioni. In dette ipotesi l'Ente, tramite il proprio incaricato informatico, comunica periodicamente all'affidataria l'elenco dei provvedimenti di sgravio o discarico, di sospensione e di revoca della sospensione tramite flusso informatico.
13. Se richiesta, l'affidataria provvede, prima di dare inizio all'attività di riscossione coattiva con conseguente emissione delle ingiunzioni di pagamento, ovvero prima di attivare le procedure cautelari ed esecutive di cui all'articolo 13, all'attuazione di attività di sollecito per le quali siano state preventivamente concordate la remunerazione e le modalità.
14. Di norma, la stampa e la spedizione delle ingiunzioni di pagamento deve avvenire entro novanta giorni dalla data di consegna delle liste debitamente validate ai sensi del comma 5, fatta salva la facoltà di concordare con la competente struttura regionale il maggior termine in relazione alla durata delle attività di cui al comma 9, ovvero ad altro legittimo impedimento, e ferma restando la facoltà di concordare con la competente struttura regionale la ripartizione in lotti secondo quanto previsto all'articolo 13, comma 4, secondo periodo.

Capo II - Gestione delle operazioni di stampa, imbustamento e spedizione della corrispondenza massiva propedeutica alla riscossione coattiva

Art.3 - Attività e servizi attivabili da parte dell'Ente

1. L'affidataria provvede su richiesta dell'Ente agli atti propedeutici alla riscossione coattiva come previsto dalla normativa vigente e in attuazione anche dello Statuto del contribuente, all'attività di: stampa, imbustamento e spedizione, sia in forma ordinaria sia in raccomandazione quando previsto, della corrispondenza massiva comprendente gli avvisi di scadenza, gli avvisi bonari e le comunicazioni in genere che devono essere portate alla conoscenza del contribuente o debitore, ove non utilizzabile la forma digitale.

Art.4 - Modalità operative

1. La competente struttura regionale trasmette all'affidataria, con utilizzo di un tracciato condiviso, la corrispondenza sotto forma di flusso informatico. L'affidataria riceve il flusso e procede, anche mediante affidamento a soggetti esterni, alla stampa, all'imbustamento e alla consegna della corrispondenza al proprio fornitore o ai propri fornitori dei servizi di recapito.
2. Di norma, la consegna della corrispondenza al fornitore dei servizi di recapito deve avvenire entro dieci giorni dalla data di trasmissione dei flussi di cui al comma 1 nel caso di corrispondenza ordinaria e quindici giorni nel caso di raccomandata.
3. Per le spedizioni in raccomandazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, commi 1 e 2, e 7 del presente disciplinare, procedendo anche mediante l'invio attraverso la piattaforma SEND, nel caso di esiti negativi, ferma restando la facoltà di provvedere mediante posta elettronica certificata.
4. L'affidataria procede al controllo, alla normalizzazione e alla "vestizione" degli indirizzi geografici e di posta elettronica certificata, di recapito.

Capo III - Gestione dei servizi correlati alla notificazione e al trattamento degli atti derivanti dall'attività di accertamento

Art.5 - Attività e servizi

1. L'affidataria provvede, su richiesta dell'Ente, al recapito e al trattamento degli atti derivanti dalle attività di accertamento dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale.

Art.6 - Modalità operative

1. La competente struttura regionale trasmette all'affidataria, con utilizzo di un tracciato condiviso, gli atti sotto forma di flusso informatico. L'affidataria riceve il flusso e procede, anche mediante affidamento a soggetti esterni, alla stampa, all'imbustamento e alla consegna degli atti al proprio fornitore o ai propri fornitori dei servizi di recapito, utilizzando anche l'invio attraverso la piattaforma SEND nel caso di esiti negativi.
2. Il recapito avviene ai sensi della Legge n. 890/82 e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 149, primo comma, del codice di procedura civile, per quanto applicabili, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata.
3. Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati anche in deroga a quanto è stabilito dall'art. 149-bis c.p.c. e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta non compatibili con l'art. 60-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) come previsto dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e successive modifiche
4. Di norma, la consegna degli atti al fornitore dei servizi di recapito deve avvenire entro venti giorni dalla data di trasmissione dei flussi di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell'affidataria di concordare con la competente struttura regionale di procedere con ripartizione in lotti secondo criteri concordati di volta in volta, avuto riguardo alla consistenza numerica degli atti da notificare.

Art.7 - Gestione degli esiti negativi

1. Periodicamente, e comunque non oltre venti giorni dopo aver ricevuto dal proprio fornitore dei servizi di recapito i referti della spedizione, con utilizzo di un tracciato condiviso, l'affidataria comunica alla Regione gli esiti negativi, in tale caso l'affidataria provvederà a riformulare l'invio utilizzando la piattaforma SEND.

Art.8 - Notificazioni a mezzo messo o ufficiale giudiziari

1. In casi particolari, in alternativa al ricorso a SEND possono essere concordate di volta in volta fra l'affidataria e la competente struttura regionale ipotesi, modalità e tempi per eventuali notificazioni a mezzo messo o ufficiale giudiziario.

Capo IV - Gestione dell'accertamento e delle attività correlate alla riscossione coattiva dei tributi regionali

Art.9 - Oggetto dell'affidamento

1. Costituiscono oggetto dell'affidamento di cui al presente titolo le attività di cui all'articolo 2, comma 1, punto 1, della convenzione, nelle forme e nei limiti di cui al comma 2 e 3 del medesimo. Per la gestione di tali attività l'affidataria assume la qualifica di responsabile operativo, così come definita nello stesso comma 2, ferma restando in capo alla Regione la qualifica di responsabile giuridico.

Art.10 - Attività e servizi

1. In materia di tassa automobilistica, di tasse sulle concessioni regionali e di altre entrate tributarie se richiesto, l'affidataria provvede, sulla scorta di liste di carico compilate, elaborate e inoltrate secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, alle operazioni di stampa e notificazione degli avvisi di accertamento.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al capo II del titolo I, concernenti la gestione dei servizi correlati alla notificazione e al trattamento degli atti derivanti dall'attività di accertamento. Le operazioni di cui all'articolo 7 comma 1, sono a carico dell'affidataria.
3. La Regione stabilisce e approva forma e contenuti dell'avviso di accertamento.

Art.11 - Modalità operative

1. L'affidataria provvede alla riscossione, anche in forma rateizzata, delle somme dovute a seguito delle operazioni di cui all'art. 10 comma 1, e alla loro rendicontazione e riversamento secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, nonché alla loro riconciliazione sugli archivi informatizzati regionali.
2. Al trattamento delle domande di rateizzazione, alla loro valutazione e definizione e alla ripartizione in rate mensili nel caso di accoglimento, provvede direttamente l'affidataria in applicazione delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari regionale. Sempre l'affidataria provvede in ogni caso a dare ai contribuenti comunicazione dell'esito nei termini, nelle forme e mediante i mezzi previsti dalle vigenti disposizioni e a riportare sull'archivio regionale le informazioni relative ai provvedimenti adottati.

Art.12 - Procedure concorsuali

1. L'affidataria provvede a dar corso immediato alle procedure di cui all'articolo 15 del presente disciplinare al fine di tutelare il credito accertato e non ancora iscritto nelle liste per la riscossione coattiva.

Capo V - Gestione delle procedure coattive

Art.13 - Procedure cautelari ed esecutive

1. Per le partite insolute, l'affidataria dà corso alle procedure di natura cautelare ed esecutiva secondo i seguenti criteri:
 - a) fermo amministrativo di beni mobili registrati - per importi superiori a 100 euro verificata l'iscrizione a nome del debitore di beni mobili registrati presso i pubblici registri, l'affidataria provvede alla comunicazione preventiva e successivamente, decorsi infruttuosamente i termini di legge, all'iscrizione del fermo amministrativo di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) accesso all'anagrafe tributaria tramite piattaforma Siatel – utilizzandola solo ai fini della competenza tributaria-patrimoniale e sanzionatoria della Regione Piemonte o laddove tale competenza sia presente in cumulo con crediti di altri Enti soci di codesto concessionario - eseguito senza esito, per accertata mancanza di cespiti aggredibili o per infruttuosità, la procedura di cui al punto a, l'affidataria procede all'analisi di ulteriori informazioni mediante accesso all'anagrafe tributaria tramite la piattaforma SIATEL; se da tale analisi non risultano attività da sottoporre ad esecuzione, e salvo quanto previsto successivamente sui pignoramenti mobiliari, non si dà ulteriore seguito all'azione esecutiva, tranne che in caso di ulteriori indicazioni di ricerca o di ulteriori informazioni fornite dalla Regione;
 - c) pignoramenti presso terzi - se dalle ricerche eseguite presso le banche dati disponibili risultano sussistere a favore del debitore crediti verso terzi per redditi da lavoro autonomo o da lavoro dipendente, di impresa, di partecipazione, di fabbricati o terreni derivanti da canoni di locazione, affitto o altro ancora, accertati tali crediti l'affidataria procede a sottoporli a pignoramento come previsto dall'articolo 73 e seguenti del citato decreto presidenziale 602/73;
 - d) ipoteca ed espropriazione immobiliare - qualora il debitore risulti proprietario di beni immobili, l'affidataria iscrive ipoteca, anche di grado successivo al primo, o interviene in procedimenti promossi da altri, sempre che il debito complessivo sia di importo superiore a ventimila euro o ad altro importo stabilito dalla legge; l'espropriazione immobiliare si esegue se il debito complessivo è di importo superiore a centoventimila euro, fermi restando i limiti di cui all'articolo 76 del decreto presidenziale 602/1973;
 - e) espropriazione mobiliare (veicoli) - per l'espropriazione mobiliare dei veicoli l'affidataria si attiene ai principi generali di cui alle circolari del Ministero delle finanze n. 215/E del 27 novembre 2000 e dell'Agenzia delle entrate n. 98 del 20 novembre 2001; nelle ipotesi indicate dalle richiamate circolari, per importi superiori a mille euro si procede al pignoramento mobiliare del veicolo; è tuttavia facoltà dell'affidataria accertare, ove possibile, la eventuale incongruità del valore economico del veicolo da espropriare o la sua limitata commerciabilità anche determinata da cause di natura non economica, ai fini di assicurare l'effettività ed efficacia della procedura; conseguentemente, ove sia prevedibile l'impossibilità di procedere alla vendita del veicolo, ovvero che il ricavo della vendita possa essere inferiore ai costi di procedura, non si procede;
 - f) pignoramento mobiliare (altre ipotesi) - per le altre ipotesi di pignoramento mobiliare si provvede caso per caso a individuare i soggetti passivi le cui situazioni personali facciano presumere il buon esito della procedura nel rispetto dei criteri generali di equità ed economicità;
 - g) importi minimi - per debiti non riscossi di importo residuo inferiore a 100 euro, anche accorpati per l'azione esecutiva unica sulle partite emesse in capo al medesimo soggetto secondo quanto previsto al comma 4, all'approssimarsi dei termini di prescrizione

l'affidataria invia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, apposito sollecito di pagamento finalizzato all'interruzione dei termini predetti.

2. In ogni caso, anche a prescindere dai limiti di importo di cui al comma 1, l'affidataria realizza interventi di recupero coattivo graduati in ragione dell'esito a partire dal fermo amministrativo fino alle eventuali procedure esecutive mobiliari.
3. Al fine di garantire una maggiore efficienza dell'attività di recupero, la Regione e l'affidataria possono concordare parametri alternativi da applicarsi in misura percentuale sul totale delle procedure affidate, definendone altresì i costi.
4. Ai fini di ottimizzare i risultati e di ridurre i costi delle procedure esecutive, l'affidataria provvede ad accorpate tutte le posizioni debitorie in capo al medesimo soggetto, individuato per codice fiscale, in un'unica procedura.
5. Per i casi di impossibilità di attivare le procedure esecutive, per quelli per cui le procedure risultino infruttuose e per ogni altro caso di mancato recupero del credito per legittimo impedimento a procedere o causa di forza maggiore, l'affidataria produce idonea dichiarazione di inesigibilità, come previsto dall'art.27 del presente disciplinare.

Art.14 - Riscossione coattiva di entrate non assimilabili alla tassa automobilistica

1. Per l'attività legata alla riscossione coattiva di entrate non assimilabili alla tassa automobilistica, in quanto tributo a valenza gestionale massiva, le procedure vengono affiancate da azioni di recupero diverse da quelle disciplinate dal DPR 602/1973 titolo II°. Per tali Entrate l'affidataria ha facoltà di promuovere azioni secondo il rito ordinario utilizzando, ad esempio, la diffida formale, le istanze ex art. 492 bis c.p.c. presso l'UNEP del Tribunale al fine di reperire ulteriori elementi utili all'attivazione di pignoramenti presso terzi, con particolare focus sui rapporti finanziari (pignoramento delle giacenze dei conti correnti bancari).

Art.15 - Modalità delle procedure concorsuali

1. L'affidataria provvede alle domande di ammissione al passivo e partecipa alle procedure negoziate secondo le disposizioni dettate dal Codice della Crisi d'Impresa e d'Insolvenza decreto legislativo 12/01/2019 n. 14 e s.m.i. per importi superiori rispettivamente ad euro 258,23 ed euro 516,46.

Art.16 - Rateizzazioni e importi minimi

1. L'affidataria può concedere, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili del debito posto in riscossione coattiva, fermi restando il rispetto delle normative regionali vigenti in materia. Sarà cura della Regione comunicare formalmente alla società le proprie disposizioni regolamentali
2. Analoga questione vale per gli importi minimi residuali della riscossione coattiva sotto i quali non si procederà al rimborso o al recupero. Sarà cura della Regione comunicare formalmente alla società le proprie disposizioni regolamentali vigenti in materia.

Titolo II - Riscossione della tassa automobilistica regionale

Capo I - Modalità di riscossione della tassa automobilistica regionale

Art.17 - Modalità operative

1. Alla fattispecie di cui al presente articolo, che comporta necessariamente l'integrazione dei sistemi operativi dell'affidataria con i servizi messi a disposizione da Regione per il calcolo del dovuto, si applicano le norme vigenti in materia di riscossione della tassa automobilistica regionale.
2. Sono poste a carico dell'affidataria, su richiesta dell'Ente, le operazioni propedeutiche alla riscossione coattiva del tributo quali la stampa, imbustamento e spedizione, in forma ordinaria degli avvisi bonari di scadenza e/o le comunicazioni in genere che devono essere portate a conoscenza dei contribuenti.
3. Sono poste a carico dell'affidataria, su richiesta dell'Ente, le operazioni di stampa, imbustamento e spedizione, in forma ordinaria, degli avvisi di accertamento, sia in raccomandazione, sia ricorrendo alla piattaforma SEND nel caso di esiti negativi del primo invio avvenuto con raccomandata oppure negli altri casi richiesti dall'Ente.

Capo II - Gestione di stralcio delle posizioni comprese nei carichi per la riscossione coattiva della tassa automobilistica già affidati a G.E.C S.p.A. e dalla medesima restituiti

Art.18 - Attività e servizi residuali

1. L'affidataria subentra alla Regione nella gestione passiva delle procedure esecutive iscritte, durante la gestione che ha avuto termine il 31 dicembre 2014, dalla G.E.C. S.p.A., già concessionaria del servizio di riscossione coattiva della tassa automobilistica, nelle forme e nei limiti di cui al presente capo.
2. L'affidataria mantiene in consegna dall'amministrazione regionale la lista delle partite iscritte nei carichi restituiti alla Regione dalla G.E.C. S.p.A., a seguito di liquidazione volontaria e conseguente cessazione del rapporto di prestazione, a quest'ultima affidati durante il periodo di cui al comma 1, e relativi alla riscossione coattiva delle tasse automobilistiche dovute per gli anni dal 1999 al 2006 e, per la parte ancora affidata alla predetta, per gli anni 2007 e 2008, ai fini della gestione passiva delle quote in esse iscritte.

Art.19 - Modalità di esecuzione

1. L'affidataria riceve, presso i propri sportelli anche telematici o virtuali e attraverso i propri circuiti di riscossione, il pagamento delle quote di cui al presente capo e procede, quando richiesto, alla revoca o alla cancellazione, secondo la vigente normativa, delle procedure esecutive eventualmente in allora iscritte.
2. L'affidataria, in relazione ai fermi amministrativi di beni mobili registrati in allora iscritti, si impegna ad eseguire presso il pubblico registro automobilistico, secondo le vigenti disposizioni, la cancellazione del gravame a seguito di pagamento e ad ottenere dal medesimo la cancellazione d'ufficio di quelli indebitamente iscritti in origine o per fatto sopravvenuto.

Analogamente, l'affidataria si impegna a gestire gli esiti delle procedure cautelari in allora iscritte diverse dal fermo amministrativo di beni mobili registrati.

3. Per i riversamenti e i compensi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29. Il gettito derivante dall'attività di cui al presente disciplinare è separatamente contabilizzato.

Art.20 - Strumenti operativi

1. Ai fini di cui al presente capo la Regione conserva all'affidataria l'abilitazione all'utilizzo delle banche dati digitali rilevate, nello stato in cui si trovano, dalla G.E.C. S.p.A., e provvede ai necessari aggiornamenti.

Art.21 - Discarico per indebito

1. In mancanza di liste di carico strutturate su piattaforma digitale condivisa o dialogante, con conseguente impossibilità di procedere secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 10, le comunicazioni fra l'affidataria e la Regione in materia di discarichi per indebito, a fronte di istanze finalizzate ad ottenere la revoca d'ufficio del provvedimento iscritto ovvero la riduzione dell'importo garantito dalla procedura cautelare, si eseguono in forma analogica semplificata con l'ausilio della posta elettronica ordinaria e delle altre forme di comunicazione telematica ammesse ed eventualmente disponibili.
2. Le istanze sono rivolte esclusivamente alla Regione, secondo le modalità dalla stessa indicate; la Regione provvede alla necessaria istruttoria e, in caso di accoglimento, ne dà comunicazione all'affidataria attraverso le forme semplificate di cui al comma 1. A fronte di istanze ad essa rivolte, l'affidataria ne dichiara, anche verbalmente, l'irricevibilità, invitando il richiedente ad inoltrare l'istanza alla Regione secondo le modalità dalla stessa indicate e significando, se del caso, che non può farsi luogo alla procedura di cui all'articolo 1, commi 537 e seguenti, della legge 228/2012, per decorrenza dei termini e per inammissibilità.

Art.22 - Discarico della sanzione

1. Se la richiesta di discarico riguarda esclusivamente la sanzione afflittiva per intrasmissibilità di questa agli eredi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la medesima è rivolta direttamente all'affidataria, senza vincolo di forma, che la accoglie a semplice esibizione del certificato di morte e provvede senz'altro al ricalcolo della somma dovuta al netto della sanzione medesima, ammettendo il richiedente al pagamento di detta somma con effetto liberatorio e provvedendo di conseguenza.
2. L'affidataria provvede ad informare mensilmente la Regione delle operazioni effettuate al fine di consentirne il parziale discarico contabile della quota di credito non più esigibile.

Titolo III – Disposizioni generali e costo dei servizi

Capo I - Disposizioni generali

Art.23 - Sportello informativo e Contact Center

1. L'affidataria mette a disposizione dell'utenza la fruizione del servizio di pagamento almeno presso la propria sede operativa dedicata al pubblico, garantendo un numero di sportelli e/o casse automatiche adeguato al flusso.
2. L'affidataria è tenuta inoltre ad attivare un Contact Center funzionante dal lunedì al venerdì durante l'ordinario orario lavorativo d'ufficio; al di fuori di questo orario sarà attivo un risponditore automatico.
3. Le risorse umane impiegate devono essere adeguatamente formate nell'ambito di tutti i processi collegati all'attività di riscossione e dei sistemi di gestione, per fornire precise informazioni e idoneo supporto all'utenza in relazione alle procedure di riscossione.

Art.24 - Estratto Conto

1. L'affidataria fornisce la possibilità ai singoli contribuenti di accedere online per verificare la propria situazione debitoria mediante la piattaforma denominata "Estratto Conto".
2. L'Estratto Conto mostra in tempo reale la situazione debitoria del contribuente e lo storico dei pagamenti e di tutti i documenti a suo carico (accertamenti, ingiunzioni, procedure esecutive).
3. La situazione debitoria del contribuente riguarda tutti i servizi affidati all'affidataria dagli Enti soci e permette nel contempo di effettuare pagamenti online tramite i canali previsti.

Art.25 - Rendicontazione annuale dello stato della riscossione

1. L'affidataria per tutte le attività di monitoraggio della riscossione mette a disposizione di Regione una piattaforma di rendicontazione denominata "SORINET" dove sono presenti tutte le informazioni inerenti l'attività svolta.
2. Attraverso tale applicativo le singole direzioni di Regione possono monitorare l'andamento della riscossione, lo stato dei pagamenti, il numero degli atti emessi, l'importo complessivo dell'emissione, l'importo riscosso e da riscuotere, le eventuali rateazioni, gli atti della riscossione coattiva ed i relativi oneri.
3. L'affidataria fornisce inoltre alle direzioni della Regione l'accesso al portale denominato "Estratto Conto" dei contribuenti mediante il quale sono reperibili tutte le informazioni relative alle singole posizioni affidate in riscossione, con il dettaglio delle attività coattive svolte, dei pagamenti effettuati e le immagini dei documenti inviati sul territorio con i referti di notifica.
4. L'affidataria si impegna a fornire con cadenza annuale una reportistica di riepilogo e di dettaglio sull'andamento della riscossione dei carichi affidati, con focus sulle azioni coattive attivate e sugli oneri maturati e liquidati.
5. I report di rendiconto dovranno almeno contenere: carico originario per ciascuna fase della riscossione, quote di carico in lavorazione, discarichi eseguiti, sospensioni totali, maggiori rateazioni, interessi maggiori rateazioni, importi riscossi e posizioni inesigibili.

6. Con riferimento alle procedure esecutive in corso, l'affidataria trasmette la rendicontazione relativa alle quantità di ogni tipologia di azione esecutiva e/o e cautelare intraprese, il relativo importo, nonché i discarichi ed importi ancora da riscuotere.

Art.26 - Analisi periodiche dei carichi affidati in riscossione

1. Al fine di garantire un continuo interscambio di flussi informativi, che consenta di migliorare la performance della riscossione e intraprendere attività specifiche e puntuali richieste dall'Ente, sono effettuate analisi periodiche congiunte affidataria – Regione sulle posizioni che evidenziano criticità nella riscossione, anche se non ancora comunicate come inesigibili.
2. In esito alle analisi di cui al punto precedente, potranno essere concordate attività accessorie su specifica richiesta dell'Ente.
3. L'affidataria deve garantire il rispetto della riservatezza delle informazioni messe a disposizione dalla Regione, garantendo l'osservanza della normativa in materia di trattamento dei dati.

Art.27 - Inesigibilità

1. Ogni anno, entro il 31 marzo, L'affidataria invia in formato elettronico le comunicazioni relative alle posizioni di difficile esigibilità del credito all'esito della conclusione infruttuosa delle procedure esecutive/cautelari attuate. Tali comunicazioni di inesigibilità, aggiornate alla scadenza dell'anno precedente, evidenziano i totali degli importi presenti per ciascuna tipologia di entrata.
2. Si intende per scadenza il termine triennale a decorrere dalla data di emissione dell'ingiunzione o dell'accertamento esecutivo.
3. Eventuali discarichi relativi alle posizioni contenute nella comunicazione di inesigibilità potranno essere effettuati soltanto in seguito alle verifiche effettuate dall'Ente nei successivi due anni dalla trasmissione, salvo le posizioni oggetto di fallimento chiuso e quelle per assoluta inesigibilità dichiarata dal Concessionario, dandone notizia agli uffici competenti di Regione.
4. Le difficoltà di esigibilità vengono classificate con le motivazioni di seguito elencate nella rendicontazione che l'affidataria è tenuta a fornire nel termine previsto per la presentazione con il dettaglio delle posizioni, l'importo del debito, l'importo degli oneri maturati:
 1. ingiunzioni per le quali l'accesso alle banche dati a disposizione ha avuto esito negativo (nullatenenza);
 2. ingiunzioni per le quali le procedure attivate si sono concluse senza esito di soluzione della posizione debitoria (fine procedure);
 3. Mancato superamento delle soglie di attivazione di almeno una delle procedure possibili;
 4. sussistenza di procedure concorsuali, fino al termine di tali procedure (procedure in corso);
 5. ingiunzioni per le quali si è concluso negativamente l'iter relativo alla riscossione coattiva per irreperibilità a livello nazionale (irreperibili);
 6. debito al di sotto delle soglie di attivazione di qualsiasi procedura coattiva o cautelare (quote minime).
5. Contestualmente alla presentazione delle comunicazioni, l'affidataria si impegna, ove possibile, a proseguire nelle azioni esecutive che devono essere esperite senza soluzione di continuità,

onde evitare la prescrizione del credito della Regione. Le posizioni presenti nelle comunicazioni saranno comunque sempre analizzate in cumulo con altre posizioni pendenti in capo al medesimo soggetto debitore.

6. L'affidataria, su richiesta di Regione Piemonte, rendiconta le ingiunzioni – con le relative spese - per le quali si è concluso l'iter della riscossione coattiva a seguito di pagamento da parte del contribuente o di discarico da parte della Regione, successivamente alla dichiarazione di inesigibilità precedentemente presentata.

Art.28 - Modalità di trasmissione

1. L'inoltro delle comunicazioni di inesigibilità avviene mediante flusso informatico, mettendo a disposizione della Regione il download dei dati completi di tutti i provvedimenti presentati e legati ai codici fiscali e partita iva inesigibili, con i dettagli, le motivazioni e aggiornamenti relativi a tutte le comunicazioni di inesigibilità esistenti.
2. L'invio di tale flusso informatico è condizione necessaria per la valutazione dell'eventuale discarico all'affidataria, delle quote comunicate come inesigibili, decorsi tre anni dalla loro presentazione.
3. In occasione delle periodiche rendicontazioni alle direzioni dell'Ente, l'affidataria fornirà gli elenchi delle posizioni dichiarate inesigibili o ad esigibilità critica in formato excel con l'indicazione degli oneri sostenuti distinti tra spese di notifica e diritti di esecuzione esattoriale.

Art. 29 - Riversamenti e rendicontazione

1. L'affidataria provvede al mantenimento di uno o più conti correnti, a sé intestati, dedicati alla riscossione delle entrate ad essa affidate, sui quali devono affluire tutte le somme rimosse.
2. La concessionaria assume, per le somme rimosse per conto della Regione e fino al loro riversamento, il ruolo di agente contabile di fatto, con obbligo di conservazione e buona gestione delle somme rimosse e non ancora riversate e rendicontazione ai sensi di legge; tali somme, pertanto, non possono essere impiegate dalla concessionaria in contratti di investimento a capitale non garantito.
3. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sui conti correnti della tesoreria regionale, ovvero, dove espressamente indicato dalla competente struttura regionale, sul conto corrente del beneficiario diverso dall'ente, delle somme rimosse, al netto degli oneri, delle spese anticipate, dell'IVA se dovuta (si precisa che l'IVA computata sul corrispettivo di riscossione a carico del contribuente viene addebitata a Regione Piemonte) e di qualsiasi altra somma l'affidataria sia autorizzata a trattenere, deve avvenire, a norma delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106, entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente. Fa eccezione l'incasso sulla tassa automobilistica regionale che va riversata con cadenza decadale.
4. Su specifica richiesta di Regione, l'affidataria provvede ad anticipare la data prevista per il riversamento degli incassi. I riversamenti riprenderanno secondo le scadenze previste dal Disciplinare con il versamento degli incassi residui.
5. L'affidataria trasmette alla Regione, distintamente per conto di accredito, mediante apposito tracciato informatico e con periodicità mensile/decadale, i flussi di rendicontazione.

Art. 30 - Penali

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dalla convenzione, dal presente disciplinare e dalle disposizioni vigenti, e fermo restando, ove ancora possibile, l'obbligo di rimozione delle cause e conseguenze del mancato o tardivo inadempimento, all'affidataria possono essere inflitte, con provvedimento dirigenziale debitamente comunicato in forma di contestazione dell'addebito mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, penali determinate sulla base di appositi indicatori tecnici ed economici, da un minimo di euro mille fino a un massimo di euro cinquemila. Le penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente la somma di euro un milione. Con la comunicazione di contestazione dell'addebito è assegnato all'affidataria il termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni
2. In caso di inattività, qualora la Regione esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi dalla società, applica alla medesima il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 30 per cento.
3. Il pagamento delle penali deve avvenire entro trenta giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. L'applicazione della penale non pregiudica la possibilità per la Regione di mettere in atto altre forme di tutela.
4. In ogni caso la Regione ha facoltà, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, di richiedere alla società il risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza dell'inadempimento o del tardivo adempimento delle proprie obbligazioni.
5. Nel caso il contribuente ottenga, a seguito di azione giudiziale, il risarcimento del danno derivante da inadempimenti della società, la stessa solleva la Regione da ogni responsabilità e assume direttamente in proprio l'onere del risarcimento

Art.31 - Costo del servizio

1. I costi del servizio sono indicati nell'apposita determinazione dirigenziale annuale soggetta alla disciplina di cui all'articolo 11 della convenzione.
2. Le spese vive di recapito ed i diritti tabellari previsti da D.M. 14 aprile 2023, maturati sulle procedure esecutive in corso d'anno sono a carico del contribuente, anche ai sensi dell'art. 1 c. 803 della legge 27/12/2019 n. 160 e s.m.i.
3. In caso di mancato incasso da parte del contribuente, le somme sono presentate all'incasso alla Regione entro il mese di marzo di ciascun anno, con riferimento a quanto maturato nell'anno precedente e liquidate entro il mese di giugno, con diretta trattenuta, previa comunicazione e assenso di ciascuna Direzione, in sede di riversamento e comunque entro e non oltre la fine dell'anno. I diritti maturati sulla procedura esecutiva del fermo amministrativo sono oggetto di sconto all'Ente del 20 per cento.
4. Le spese ed i diritti eventualmente incassati successivamente dal contribuente saranno oggetto di restituzione all'Ente nei riversamenti periodici.

5. Entro il mese di settembre di ciascun anno l'amministrazione e la concessionaria verificano il permanere delle condizioni di mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della convenzione, adottando, entro il termine dell'esercizio, gli eventuali provvedimenti correttivi che si rendessero necessari.
6. Per l'attività legata alla riscossione coattiva di entrate diverse da bollo auto, non soggette a recupero massivo, dove possono essere richiesti anche interventi diversi da quanto previsto dal DPR 603/72, di cui all'art. 14 verrà fissato un costo fisso computato annualmente in base al costo annuo di due unità di personale dedicato.
7. I costi derivanti dalle attività di cui all'articolo 10, comma 1, sono fatturati alla Regione entro il primo periodo utile successivo alla conclusione delle operazioni.

Art.32 - Disposizioni transitorie e finali

1. Con specifiche disposizioni particolari, adottate in forma di protocollo d'intesa, possono essere regolate ulteriori modalità di esecuzione delle attività di cui al presente disciplinare.
2. A seguito dell'entrata in vigore della presente modifica del disciplinare si provvederà anche ad aggiornare il tariffario approvato con determinazione dirigenziale n.1296 del 30 ottobre 2024. ai sensi dell'art. 11 della Convenzione in relazione agli obiettivi prefissati al precedente art. 31 commi uno e due. In particolare, per la definizione del comma 3 del succitato articolo 31 o di altri punti che si rendessero necessari a seguito delle modifiche apportate.
3. Fino a nuove diverse disposizioni l'affidataria continua ad esercitare le attribuzioni di cui all'articolo 9 del capo III del protocollo d'intesa n. 1/2019 approvato con determinazione dirigenziale 371/2019, aggiunto al disciplinare per la gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale approvato con determinazione dirigenziale 108/2017, in materia di riscossione volontaria del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti. In caso di diversa volontà la Regione invierà entro il mese di settembre dell'anno apposita comunicazione formale all'affidataria, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Stipula fra le parti

REGIONE PIEMONTE

Sede legale in Piazza Piemonte n. 1 10100 Torino, codice fiscale 80087670016, rappresentata dal dirigente pro tempore del Settore Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo dott. Enrico Minotti (come da determina di incarico n. 626/2023 del 20/11/2023) nato a Torino il 20/06/1963 codice fiscale MNTNRC63P20L219A, domiciliato per la carica presso la stessa sede, a ciò delegato con apposita nota del Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, n. .. del, agli atti dell'ufficio, in relazione all'art. 13 della Convenzione vigente approvata con DGR 33-4350 del 16/12/2021.

Dott. Enrico Miniotti data

SOCIETÀ RISCOSSIONI S.P.A., (brevemente anche AFFIDATARIO)

con sede legale in via Vigone 80, 10139 Torino To, codice fiscale 09000640012, corrispondente al numero d'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, in questo atto rappresentata dalla direttrice generale Dott.ssa Laura Rinaldi, nata a Torino TO il 17 ottobre 1970, codice fiscale RNLLRA70R57L219Z, domiciliata per la carica presso la sopra citata sede legale, la quale sottoscrive il presente atto giusta procura per atto a rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino del 05/12/2022, Rep. n.54447, Atti n. 35028 e in forza del verbale del consiglio di amministrazione del

Dott.ssa Laura Rinaldi data